

SCIENTIFICA

31

AUTORI VARI

a cura dell'Associazione **Keluna**

Giustizia Smart

Indice

Introduzione	p. 7
Elementi di diritto penitenziario	p. 9
Etica e deontologia	p. 27
Strumenti del Servizio Sociale	p. 31
La responsabilità penale	p. 35
Elementi di diritto processuale	p. 39
Imputabilità minorile tra maturità e responsabilità	p. 47
Devianza	p. 53
Elementi di diritto amministrativo	p. 67
UEPE: teorie e prassi	p. 73
L'istituto della messa alla prova adulti	p. 83
USSM: i servizi minorili nella giustizia	p. 89
Diritto di famiglia e minori	p. 101
Elementi di diritto penale	p. 113
Bibliografia	p. 121

INTRODUZIONE

A cura di Nadia Laganà, Assistente Sociale Specialista

Questo lavoro nasce dalla volontà di alcune assistenti sociali che amano la propria professione a tal punto da mettersi in gioco perché guidate da un assioma e da un grande sogno. L'assioma riguarda l'essere, il saper essere e il saper fare. Il grande sogno è il raggiungimento del riconoscimento professionale da parte della comunità, delle istituzioni e delle forze politiche ma soprattutto da parte della categoria stessa che, sempre più, non riesce a fare rete, ad uscire dall'isolamento e dall'individualismo, a promuovere le proprie competenze, a rispettare e a responsabilizzarsi rispetto al proprio ruolo e alle proprie responsabilità deontologiche a tutela dell'utente, alla comunità e alla professione.

Motivate da questi obiettivi, unite da una forte amicizia e forti della nostra esperienza lavorativa, ci siamo improvvisate organizzatrici di eventi, attivatori di reti di colleghe e formatori. Dopo aver effettuato delle ricerche finalizzate a comprendere meglio i bisogni del territorio abbiamo creato il gruppo AssNAS di Reggio Calabria, l'associazione Keluna e servizi per la comunità professionale.

Un primo risultato raggiunto è stato avere una risposta positiva sia da parte dei colleghi del territorio sia dagli studenti iscritti ai corsi di laurea propedeutici alla nostra professione che hanno partecipato assiduamente e attivamente. Ci siamo messe in gioco infatti per coinvolgere più colleghi possibile non solo nella fruizione della formazione che proponevamo ma soprattutto per trasmettere la loro esperienza professionale, per dare voce al lavoro sociale che risulta per la maggior parte sommerso dietro mille cartelle sociali, relazioni, provvedimenti... e infine per far divenire la formazione un luogo di incontro e confronto per conoscerci e riconoscerci colleghi e fare rete per poter dare alla professione potere, per fornire all'esterno un'immagine che non sia legata solo all'assistenzialismo e agli allontanamenti di minori ma che evidenzii la fondamentale importanza del nostro ruolo e della nostra presenza in tutti i luoghi in cui emerge un bisogno.

Nell'ambito delle nostre attività formative, abbiamo pensato di attivarci anche per organizzare un corso per la preparazione al concorso per 250 funzionari in servizio sociale per il dipartimento della giustizia minorile e di comunità pensando fosse una grande opportunità per i colleghi, dal momento che, nella nostra Calabria, gli ultimi concorsi pubblici risalgono a circa 30 anni fa.

Il corso ha trattato gli argomenti principali su cui verteranno le prove concorsuali e, come nostra consuetudine, abbiamo coinvolto alcuni dei professionisti, assistenti sociali e non, che insieme a noi, credono fermamente nel nostro lavoro, che si spendono per la professione senza pensare minimamente ad un profitto o meglio il profitto c'è ed è quello che ci accomuna, ed è semplicemente, l'amore per quello che facciamo.

Impegnandoci nell'elaborazione di questo lavoro per la pubblicazione, abbiamo pensato ai colleghi che avrebbero potuto avere una sintesi degli argomenti delle materie su cui verteranno le prove, a chi potrebbe avere bisogno di un opuscolo digitale per ripassare dallo smartphone, a chi non ha avuto molto tempo per approfondire tutto, a chi finora non ha studiato e non ha ancora deciso se provarci lo stesso e guardando il manuale è preso dallo sconforto. Questo lavoro vuole essere soprattutto uno stimolo e un incoraggiamento per tutti i partecipanti, chi ha studiato e chi no, per provarci comunque poiché studiare tutto serve ma, specie per i concorsi con un grande numero di partecipanti dove le preselezioni sono in parte improntate sulla cultura generale, c'è una gran fetta di fortuna e considerando che è il primo concorso dopo decenni, non bisogna sprecare questa opportunità!

Ringrazio Concetta (Ketty Calù), mia amica e collega, con cui dall'inizio e, con la stessa forza motrice, abbiamo condiviso tutti i progetti e iniziative oltre che le incertezze, i dubbi e le ansie che sempre ci accompagnano ma che riusciamo a far indietreggiare mettendo in prima linea i nostri obiettivi.

Ringrazio Maria Luisa Toscano, grande collega e amica che sia da vicino che da lontano è riuscita e riesce ancora a motivarci e ri-motivarci sempre, semplicemente perché crede in noi e in tutto ciò che siamo.

Ringraziamo, io e Ketty, in particolar modo i docenti, scelti tra i migliori professionisti operanti nel territorio riguardo le tematiche trattate: Stefano Fazzello, Direttore presso l'USSM di Reggio Calabria, Annamaria D'Agostino, già funzionaria presso L'UEPE di Reggio Calabria, Patrizia Surace, Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Anna Maria Italiano, funzionaria presso l'UEPE di Reggio Calabria, Mario Nasone, già Direttore presso l'UEPE di Reggio Calabria, Teresa Montesano Avvocato esperto in diritto di famiglia e minori, Annunziata (Nancy) Rizzi, psicologa psicoterapeuta, Rocco Parisi, Avv.to esperto in diritto amministrativo, Simona Polimeni, Avv.to Penalista, Giuseppe Chiodo, dottorando di ricerca in diritto ed economia cattedra di diritto processuale penale, Agostino Siviglia, Avv.to e Garante dei diritti dei detenuti del comune di Reggio Calabria.

Ringraziamo inoltre le nostre colleghe che hanno contribuito all'elaborazione del materiale fornito durante il corso: Luana Falzia, Emanuela Vaperaria, Annunziata (Tina) Giustra e Concetta Cilione.

Dopo questa breve introduzione e ringraziamenti, non resta che augurare un grande in bocca al lupo a tutti!

ELEMENTI DI DIRITTO PENITENZIARIO

Stralci dagli appunti delle lezioni per gli studenti del corso di Diritto Penitenziario dell'Università La Sapienza di Roma del Prof. Pasquale Bronzo

A cura dell'Avv.to Agostino Siviglia

1. Il diritto penitenziario: cenni generali

1.1. I principi

Il diritto penitenziario può essere definito come quel complesso di norme legislative e regolamentari che disciplinano le modalità di esecuzione delle sanzioni penali privative o limitative della libertà di un soggetto, tenendo conto dell'evoluzione della sua personalità e della sua capacità di reinserirsi nell'ambiente libero.

L'attuale legge di ordinamento penitenziario (**l. 26 luglio 1975 n. 354**, d'ora in poi O.P.) ha segnato una svolta rispetto al tradizionale modo di intendere la posizione del detenuto all'interno del carcere. Per la prima volta, nella nostra tradizione giuridica, è stata posta al centro dell'esecuzione penale la figura del *detenuto* come "persona", sia che si tratti di un soggetto condannato ad una pena detentiva, sia che si tratti di un soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere

(o, comunque, alle indagini, alla luce dell'equiparazione sancita dall'art. 61 c.p.p.). La stessa centralità spetta naturalmente anche alla figura dell'*internato*, cioè la persona sottoposta all'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva.

Abbandonando l'antica logica della **depersonalizzazione**, riflesso di una filosofia della pena afflittiva e mortificante, la legge penitenziaria ha così puntato alla valorizzazione degli elementi della personalità del detenuto che possano giovare al suo riadattamento sociale.

In vista di tale scopo, essa ha fatto leva sul concetto e sulla metodologia del **trattamento**, indicandolo come principio ispiratore dell'intero sistema: il carcere è più che *afflizione, trattamento*, inteso come "promozione di un percorso di ripensamento critico e di riavvicinamento ai valori violati dal condannato".

Il principale criterio guida del trattamento è poi quello della **individualizzazione**, che va rapportata alle specifiche condizioni dei soggetti destinatari (**art. 1, co. 1, e 6, art. 13 O.P.**). L'ordinamento penitenziario, introdotto con la "legge" del 1975, segna dunque una svolta soprattutto rispetto al previgente "regolamento" penitenziario, emanato nel 1931, in costanza del regime politico **fascista**, e ispirato – all'opposto – ad una concezione fortemente autoritaria del diritto e della giustizia penale. Quest'ultimo concepiva il diritto penitenziario come una disciplina dell'organizzazione carceraria: niente 'trattamento', né previsione di misure detentive alternative alla detenzione, o di espiazione non detentiva della pena (salvo l'istituto della liberazione condizionale, concepito tuttavia come strumento praticamente indulgenziale).

Tra i due sistemi, il fattore di cambiamento giuridico più significativo è senz'altro costituito dall'avvento della **Costituzione** nel 1948: secondo la nostra Carta fondamentale, infatti, la pena non può comportare violenza fisica o morale (**art. 13 Cost.**), non può consistere in trattamenti inumani (anche a prescindere dalla violenza, dunque), e deve tendere alla rieducazione (**art. 27 co. 3° Cost.**).

La legge del 1975, quindi, *attuа* questi principi costituzionali. Il precetto dell'art. 27 Cost., attraverso il suo duplice livello di previsione, in negativo («le pene *non possono* consistere in trattamenti contrari al senso di umanità») ed in positivo («devono tendere alla rieducazione del condannato»), definisce l'area di incidenza del vincolo costituzionale sulle scelte della legislazione penale e penitenziaria. Quanto all'aspetto proibitivo l'enunciato si raccorda alle più generali istanze di umanizzazione della pena detentiva, che oggi trovano numerosi riscontri nelle carte e nelle convenzioni internazionali dei diritti. La sua componente propositiva invece, è diretta ad individuare nella **rieducazione** la finalità ultima della pena: essa pone l'accento sull'esigenza che la pena in particolare, a livello di esecuzione sia disciplinata in modo tale da favorire il recupero del condannato, evitando anzitutto gli effetti desocializzanti tipici di una certa realtà penitenziaria, e delle prassi di mortificazione della personalità individuale ad essa legate. Delle tradizionali finalità della pena risocializzazione, prevenzione speciale, e prevenzione generale è quindi la prima a venire in evidenza; la finalità di prevenzione generale è invece, in un certo senso, secondaria. In altri termini, la risocializzazione è un obiettivo da perseguire attraverso un complesso di attività, di misure, e di interventi, rivolti al condannato nel corso della fase esecutiva, cui convenzionalmente si dà il nome, appunto di **trattamento rieducativo**. L'art. 1 O.P. è intitolato, significativamente, «trattamento e rieducazione».

È evidente la differenza, sul piano lessicale, tra l'uso della formula «trattamento penitenziario» (co. 1°) o, più semplicemente, «trattamento» (co. 2° e 5°), e quello della distinta formula «trattamento rieducativo» (co. 6°).

La formula **trattamento rieducativo** è impiegata con esclusivo riferimento ai detenuti condannati (oltreché agli internati), destinatari di interventi diretti alla loro rieducazione intesa come **reinserimento sociale**; da realizzarsi, tra l'altro, anche attraverso lo strumento delle **misure alternative alla detenzione**. Al contrario, la più ampia formula **trattamento penitenziario** è riferita a *qualunque* tipo di detenuti, indipendentemente dal loro *status* (ivi inclusi gli **imputati in custodia cautelare**), essendo volta a definire in termini generali il quadro delle regole in cui si svolge – secondo la logica della legalità la vita del detenuto. In ogni caso, il trattamento penitenziario viene definito come un'**offerta di interventi** (art. 1 reg. esec.) per sottolineare l'assenza di qualunque carattere impositivo: esso presuppone in ogni caso l'adesione volontaria da parte dei soggetti cui l'offerta è destinata, quando pure si tratti di condannati. Dagli artt. 1 O.P. ed 1 reg. esec. discende però un **obbligo di attivarsi** nei confronti dei competenti organi dell'amministrazione penitenziaria, rispetto ai quali può ragionevolmente fondarsi un **diritto al trattamento** in capo ad ogni singolo detenuto. Un diritto che, per sua natura, presenta il carattere della **rinunciabilità**, e l'incapacità di risolversi in una violenza o una frode sulla struttura psichica del detenuto, del quale va comunque tutelata l'integrità personale. La pena non può quindi esaurire il suo scopo nella retribuzione del 'male compiuto' dal condannato, pur dovendo, essere proporzionata al fatto e all'autore: per avere legittimazione costituzionale, è necessario che essa tenda, principalmente, a rieducare. L'idea per cui la pena non può essere *soltanto* afflizione, strumento di prevenzione generale, è connessa al rispetto dei diritti della persona, e al rifiuto della strumentalizzazione dell'individuo come strumento di politica criminale, ma esprime anche una più ampia **strategia di politica criminale**: il legislatore si deve porre il problema del **rientro del condannato nella società** al termine della detenzione; non esistendo pene indefinite, non si può pretendere né attendersi che la privazione della libertà duri finché l'individuo resta pericoloso per la collettività. La pena deve quindi tendere a rieducare perché, entro la fine della sua espiazione, il condannato sia **rieducato ai valori violati** e si possa ragionevolmente confidare nel fatto che non tornerà a delinquere.

In un primo momento, la Corte Costituzionale aveva interpretato in modo riduttivo il significato del finalismo rieducativo, nella cornice di una concezione "polifunzionale" della pena: la giurisprudenza costituzionale considerava l'obiettivo di risocializzazione come "marginale o addirittura eventuale", e comunque circoscritto entro i limiti del trattamento penitenziario.

BIBLIOGRAFIA

A.V. Giustizia penale e servizi sociali, Editore LaTerza

Canevini, Neve, Etica e deontologia del servizio sociale, Carocci Faber

Codice Deontologico degli Assistenti Sociali

Astrolabio, Lineamenti di Servizio Sociale, Maria Dal Pra Ponticelli, 1987

Astrolabio, I modelli teorici del Servizio Sociale, Maria Dal Pra Ponticelli, 1985

Nuovo Dizionario di Servizio Sociale, Carocci Editore a cura A.M. Campanini, 20

www.altalex.it

M. Dal Pra Ponticelli, *Lineamenti di Servizio Sociale*

M. Cesaroni, A. Lussu, B. Rovai *Professione Assistente Sociale*, Edizioni Del Cerro.

Bandura A. (1996a) *Il senso di autoefficacia*, Ed. Erikson, Trento.

Bandura A. (1996b) *Teoria socio-cognitiva del pensiero e dell'azione morale* in "Rassegna di Psicologia"2.

Bandura A. (2001) *Autoefficacia*, Ed. Erikson, Trento.

Becker H. S. (1987) *Outsiders*, Gruppo Abele, Torino.

Bianchi A, Gulotta G, Sartori G. (2009) *Manuale di neuroscienze forensi*, Giuffrè, Milano.

Caprara G., Fonzi A. (2000) *L'età sospesa. Itinerari nel viaggio adolescenziale*, Giunti, Firenze.

Casale A.M., De Pasquali P., Lembo M.S. (2014) *Profili criminali e psicopatologici del reo*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna.

Cesaroni, Lussu, Rovai - *Professione Assistente Sociale* - 2000

Cloward R.A., Ohlin L.E. (1968) *Teoria delle bande delinquenti in America*, Laterza, Bari.

Cohen A.K. (1969) *Controllo sociale e comportamento deviante*, Il Mulino, Bologna.

Cooley C.H. (1963) *L'organizzazione sociale*, Edizioni di Comunità, Milano.

De Leo G. (1995) *Devianza*, in "Animazione sociale", Quaderni di animazione e formazione, 2.

De Leo G, Patrizi P. (1992) *La spiegazione del crimine*, Il Mulino, Bologna.

De Leo G., Patrizi P., De Gregorio (2004) *L'analisi dell'azione deviante comunicativa*, Il Mulino, Bologna.

Ferracuti S., Lagazzi M. (2010) *Psichiatria forense applicata*, Centro Scientifico Editore, Milano.

Matza D. (1969) *Come si diventa devianti*, Il Mulino, Bologna.

Mead G.H. (1966) *Mente, sé e società*, Giunti, Firenze.

Merton R.K. (1959) *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna.

Durkeim E. (1962) *La divisione del lavoro sociale*, Ed. Comunità, Milano.

- Glaser D. (1956) *Criminality theories and behavioral images*, in “American Journal of Sociology”, 61.
- Glaser D. (1974) *Handbook of criminology*, Chicago, Rand McNally College Pub. Co.
- Lemert E. M. (1981) *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano.
- Sellin T. (1938) *Culture, Conflict and Crime*, Social Science Research Council, Bulletin, 41.
- Shaw C.R., McKey H.D. (1969) *Juvenile delinquency and urban areas. A study of delinquency in relation to differential characteristics of local communities in American cities*, Chicago Press, Chicago.
- Parsons T. (1962) *La struttura dell'azione sociale*, Il Mulino, Bologna.
- Patrizi P., Cuzzocrea V. (2012) *Una giustizia per i minorenni: risorse normative e modelli di intervento*, in Patrizi P. (a cura di) *Manuale di psicologia giuridica minorile*, Carocci, Roma.
- Solimano M., la visita domiciliare:uno strumento di lavoro per l'assistente sociale”, rassegna di servizio sociale n. 2, 2 giugno 1996.
- Sutherland E.H., Cressey D. R, (1955) *Principles of criminology*, Chicago, Lippincott
- Sutherland E. H. (1986) *La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti*, Unicopli, Milano.
- Von Cranach M., Harrè R. (1991) *L'analisi dell'azione*, Giuffrè, Milano